



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 677 c.o.m.

Reclutamento nelle altre Forze armate

Articolo abrogato dal d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.

Abrogato dal 26 febbraio 2014 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	II — Reclutamento
Capo	III — Ufficiali ausiliari
Sezione	III — Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-677-reclutamento-nelle-altre-forze-armate>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it